



COMUNE DI CIAMPINO

Largo Felice Armati 1

00043, Ciampino, Roma

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MOZIONE

OGGETTO: Istituzione di un centro antiviolenza - casa rifugio comunale

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- I centri antiviolenza e le case rifugio hanno ricevuto una disciplina normativa nel 2014 con la Legge 27.06.2013 n.77 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siglata ad Istanbul l'11.05.2011 definita: "una violazione dei diritti umani, [...] una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata." (Convenzione di Istanbul, art. 3, lettera a).
- L'articolo 7 della Convenzione richiede agli Stati aderenti "l'adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza" (Convenzione di Istanbul, art. 5, comma 2) al fine di fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.
- Con il termine di violenza di genere si indicano le diverse forme di violenza agite contro le donne, tanto ciò risponde al vero che le stesse Nazioni Unite la definiscono come "ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l'arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata" (Art. 1, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne).

- La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall'Italia con Legge 2706.2013, n.77, ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014. A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, lo Stato Italiano, ha approvato la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (la famosa legge sul c.d. femminicidio) con la quale sono state introdotte nuove norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, nuove misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, nuove disposizioni relative alla tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.
- La Legge 119/2013, inoltre, agli art. 5 e 5bis introduce il vincolo di redazione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle vittime stabilendo anche le modalità per individuare le risorse finanziarie necessarie per gli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità.
- Con il D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 24.07.2014, invece, vengono definiti i criteri per suddividere le risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per gli anni 2013 e 2014, rinviando a successiva Intesa, da sancire in sede di Conferenza Unificata, la definizione dei requisiti minimi necessari per i Centri antiviolenza e le Case rifugio al fine, anche, di accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119.
- Con il D.P.C.M. 7.07.2015 viene adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per realizzare un sistema integrato di politiche pubbliche e l'avvio di un programma di prevenzione ed emersione ponendo al centro le politiche inerenti all'educazione, la comunicazione e la formazione che divengono elementi importanti in affiancamento alle politiche praticate.

CONSIDERATO

- Anche l'INPS è intervenuta nel 2016 sul tema del contrasto alla violenza contro le donne con una circolare, la Circolare I.N.P.S. 15.04.2016 n. 65, con la quale ha previsto l'introduzione di un congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. La circolare fornisce le istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi

riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri anti violenza o case rifugio.

- Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall'INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che: risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l'attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa); siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5- bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- L'importanza delle strutture territoriali di accoglienza (Centri anti violenza e case rifugio) è stata ulteriormente confermata dal Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile contro le Donne 2017 2020, in cui si evidenzia la necessità di una mappatura dei centri e l'omogeneità delle metodologie da attuare nonché dal D.P.C.M. 24.11.2017, inerente le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. Tale decreto è di estrema importanza in quanto, oltre al prevedere un percorso rosa di precedenza per le donne vittime di violenza domestica o di genere, prevede un collegamento diretto tra il pronto soccorso dell'ospedale ed i centri anti violenza e le case rifugio presenti sul territorio. Il personale sanitario ha "l'obbligo di informare" la vittima di violenza della possibilità di rivolgersi ad alcuni centri anti violenza o case rifugio, eventualmente prendendo direttamente contatto con i medesimi.
- La Commissione europea per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, già il 31 gennaio 2014, presentò una relazione dal quale emerse che il 20-25% delle donne in Europa aveva subito atti di violenza fisica almeno una volta nel corso della propria vita adulta ed oltre il 10% era stata vittima di atti di violenza sessuale con uso della forza. Il 45% delle donne, dati sempre del 31.01.2014, avevano subito diverse forme di persecuzione; il 12-15% delle donne in Europa risultava essere stata vittima di violenza domestica che, nell'Unione europea, causa ogni giorno la morte di sette donne. In Italia, purtroppo, tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018 in

Italia si sono verificati 120 femminicidi e 92 di questi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo per mano del partner, dell'ex partner o di un altro familiare.

- Negli ultimi 10 anni i reati di violenza sessuale denunciati sono stati 48.377 e in oltre il 90% dei casi la vittima era una donna. Nei primi otto mesi del 2018, ci sono state 2.977 violenze sessuali denunciate e 10.204 denunce per maltrattamenti in famiglia, 8.718 denunce per percosse e 8.414 denunce per stalking. Questi sono i dati pubblicati dal Censis, che ha sottolineato che c'è un dato positivo, nell'ultimo anno tutti questi reati tendono a diminuire, mentre aumentano le donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza: 49.152 nel 2017, con 29.227 donne prese in carico dagli stessi centri.
- Per le Case rifugio, inoltre, trattandosi di strutture residenziali, necessitano di un accreditamento regionale con un'apposita autorizzazione per l'apertura ed il funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali.
- Dall'esame dei provvedimenti e documenti sopra citati emerge che i centri e gli sportelli antiviolenza, nonché le case rifugio, sono diventati il fulcro dell'attività volta all'assistenza delle donne vittime di violenza domestica e di genere in collaborazione con i Servizi Sociali, le ASL, i Comuni, le Province, le Regioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A perseguire tutte le azioni necessarie atte a garantire al nostro territorio, nel più rapido tempo possibile, l'apertura di un centro antiviolenza – casa rifugio pubblico e comunale, in grado di svolgere tutte le funzioni indicate dalla normativa vigente. In particolare impegna il Sindaco e la Giunta a:

- identificare un bene immobile pubblico da destinare a questo servizio. In caso di indisponibilità di un immobile pubblico, a garantire attraverso adeguate coperture economiche l'affitto di un immobile privato da utilizzare per questa finalità;
- Ad istituire un apposito regolamento comunale per la gestione del centro antiviolenza – casa rifugio, attraverso un confronto pubblico e quanto più possibile partecipato che metta al centro il protagonismo delle donne del territorio, le associazioni di settore.
- a promuovere l'informazione nel territorio relativa al servizio che sarà offerto, attraverso la produzione di una *Carta dei servizi offerti*;

- ad individuare, come previsto da normativa nazionale, tutti i professionisti necessari, volontari o non, al servizio a supporto della/e associazioni che andranno a gestire il centro anti violenza – casa rifugio (regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritti a registri regionali delle Onlus), in particolare: assistenti sociali, psicologi e/o psicoterapeuti, educatrici professionali e pedagogisti clinici, avvocati civilisti e penalisti, medico legale da identificare prima dell'apertura del centro stesso.